



Foglio informativo

Obbligo della licenza per le agenzie di collocamento di personale medico professionalmente esposto a radiazioni.

03.03.2025

Il presente foglio informativo è rivolto alle agenzie di collocamento che distaccano negli ospedali e in altre aziende mediche lavoratori impiegati in aree controllate e sorvegliate. Durante le attività che svolgono in queste aree, i lavoratori distaccati possono essere esposti a radiazioni ionizzanti. Il presente foglio informativo illustra le basi legali e definisce i criteri per i casi in cui i lavoratori sono considerati professionalmente esposti a radiazioni. Le agenzie di collocamento che impiegano lavoratori di questo tipo necessitano di una licenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Chi è considerato professionalmente esposto a radiazioni e deve indossare un dosimetro?



Limiti di dose per individui della popolazione

- Dose efficace: a 1 mSv
- Dose equivalente per il cristallino: 15 mSv
- Dose equivalente per la pelle o per le estremità: 50 mSv

Per le persone professionalmente esposte a radiazioni ionizzanti si prescrive una dosimetria mensile.

Le persone di età inferiore a 16 anni non possono essere esposte professionalmente a radiazioni.

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501), articoli 22, 51, 53, 61

Quali attività rientrano in questa definizione?

Il personale che svolge le seguenti attività è considerato professionalmente esposto a radiazioni (elenco non esaustivo):

- Attività in sala operatoria con radioscopia
- Attività che prevedono la manipolazione di sorgenti radioattive nell'ambito della medicina nucleare
- Attività di radiodiagnostica (radiografie, TC)
- Attività di radiologia/cardiologia interventistica
- Attività di radiooncologia/radioterapia

Quando occorre una licenza?

Secondo l'articolo 28 della legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) è sottoposto all'obbligo della licenza chiunque:

- manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze (lett. a);
- fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti (lett. b);
- applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive (lett. c).

Ai fini di una maggiore chiarezza, l'articolo 9 lettera f ORaP stabilisce l'obbligo della licenza per:

- l'impiego di persone professionalmente esposte a radiazioni secondo l'articolo 51 capoversi 1 e 2 nella propria azienda o in un'azienda diversa in Svizzera o all'estero

Il distacco, ovvero l'impiego di persone in aziende terze, è pertanto sottoposto all'obbligo della licenza per l'agenzia responsabile per il distacco se queste persone sono considerate professionalmente esposte a radiazioni in base ai criteri definiti sopra.

*Legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), articolo 28
Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 9, 51*

Come richiedere una licenza?

- Presentare la domanda di licenza attraverso il «Radiation Portal Switzerland»:
<https://www.gate.bag.admin.ch/RPS/ui/public-home>
- Selezionare il tipo di licenza: «Impiego di personale in aree controllate/sorvegliate»
- Maggiori informazioni sulle licenze nell'ambito della radioprotezione sono consultabili sul nostro sito web:
[Radioprotezione: licenze, condizioni e supervisione](#)

Quali obblighi comporta la licenza?

- Nella domanda deve essere indicato un perito in radioprotezione. Se nell'azienda richiedente nessuno dispone di una formazione o di un perfezionamento corrispondente, la persona indicata necessita di un corso della durata di un giorno presso la Suva (Impiego di personale in aziende terze - SPD; categoria professionale I 12 ai sensi dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione)
Chi ha frequentato un corso di radioprotezione all'estero può richiederne il riconoscimento in Svizzera. Maggiori informazioni e il link al modulo per il riconoscimento sono disponibili qui:
[Riconoscimento di formazioni in radioprotezione concluse all'estero](#)
- La dose di radiazioni accumulata dal personale impiegato deve essere sorvegliata mensilmente mediante un dosimetro personale. I costi sono a carico dell'agenzia di collocamento del personale e i dosimetri vanno acquistati presso un servizio di dosimetria individuale svizzero riconosciuto. Previo accordo, i dosimetri possono anche essere messi a disposizione dal luogo d'impiego (p. es. dall'ospedale). In tal caso, l'agenzia di collocamento del personale deve ricevere mensilmente i dati relativi alla dosimetria da parte del luogo d'impiego ed effettuare controlli sui limiti di dose. In caso di impiego da parte di diverse aziende mediche, si tiene conto della dose totale.
[Servizi di dosimetria individuale](#)
- Insieme alla domanda di licenza devono essere presentate le istruzioni interne in materia di radioprotezione. Queste dovrebbero almeno descrivere l'esecuzione corretta della dosimetria individuale (distribuzione, modalità di impiego e spedizione degli apparecchi, rispetto dei limiti di dose, comunicazione dei risultati dell'analisi delle dosi) e le istruzioni per il personale distaccato.
- Sul luogo di lavoro, le persone distaccate devono ricevere istruzioni relative alla radioprotezione e sono tenute a rispettarle.
- Obbligo d'informazione: il titolare della licenza deve assicurarsi che tutte le persone distaccate siano informate adeguatamente riguardo ai pericoli per la loro salute che possono derivare da un'attività con radiazioni ionizzanti.
- Il cambiamento del perito in radioprotezione va notificato all'UFSP.

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 19, 20, 21

Ulteriori informazioni : Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Protezione della salute, divisione Radioprotezione, tel. +41 58 462 96 14, str@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch